

**Al Signor SINDACO
del Comune di CAPACI**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI

Il sottoscritto/a.....
nato a il
tel. cell. email
residente in codesto Comune, Via, N.....,
a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

- di essere cittadino italiano;
- di essere di buona condotta morale e di godere dei diritti civili e politici;
- di avere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- di esercitare la professione di
- di essere in possesso del titolo di studio di.....
conseguito presso, con sede in
- di non rientrare in nessuna delle condizioni ostative enunciate previste dall'art.12 della Legge
10 aprile 1957, n. 287 e ss.mm.ii.;

chiede

la iscrizione negli elenchi per:

le CORTI DI ASSISE

le CORTI DI ASSISE DI APPELLO

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

Capaci,

IL RICHIEDENTE

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Seduta del

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2017

Modulistica Ufficio Elettorale – Comune di Capaci